Numero registro generale 11573/2022
Numero sezionale 1674/2025
Numero di raccolta generale 27804/2025
Data pubblicazione 18/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:
SOCIETA' DI PERSONE
Ud.17/04/2025 CC

MAURO DI MARZIO	Presidente
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere Rel.
MASSIMO FALABELLA	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11573/2022 R.G. proposto da:

[redacted]

SNC, elettivamente domiciliato in VERONA VIA [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted], elettivamente domiciliato in ROMA VIA [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [redacted],

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 33/2022 depositata il 25/02/2022.

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.

FATTI DI CAUSA

1. — Il ricorso riguarda la sentenza della Corte d'appello di Trento che ha riformato la decisione con cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda proposta da [redacted] nei confronti della società [redacted] s.n.c. volta all'annullamento della delibera che l'aveva escluso dalla società per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. o per mancanza di addebito di una violazione concernente i suoi doveri di socio.

2. — La vicenda che ha condotto alla menzionata decisione è la seguente.

La società [redacted] s.n.c. di [redacted] (già di [redacted] & C., di cui erano soci dal 2002, dopo il decesso di [redacted] per la quota del 60,24%, ed i fratelli [redacted], rispettivamente per le quote del 20,48% e del 19,28%) con delibera del 19.12.2018 aveva deciso l'esclusione del socio [redacted] perché questi si era reso gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni che derivano dal contratto sociale, in quanto negli anni in cui aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico della società, aveva compiuto gravi atti di *malagestio,* in ragione dei quali la società aveva ottenuto, nel 2008, la revoca del [redacted] dalla carica di amministratore, e nel 2018, con lodo arbitrale, l'accertamento della sua responsabilità quale amministratore unico per i danni arrecati al patrimonio sociale (a titolo esemplificativo nella delibera si menzionava il fatto che dette decisioni avevano accertato che il [redacted] aveva ceduto ad un prezzo vile alcuni immobili ad una società (la [redacted] s.r.l.) di cui egli era unico socio e amministratore, nonché venduto - all'oscuro degli altri soci- diversi immobili della società a un prezzo molto inferiore al reale valore di

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

mercato).

3.- Il Tribunale di Trento ha respinto la domanda di annullamento della delibera osservando che: a) avuto riguardo al parametro della gravità dell'inadempimento che legittima l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2286 c.c. quale emerge dall'art. 1455 c.c., nel caso di specie i comportamenti addebitati all'attore - non oggetto di specifica contestazione - costituivano violazione sia degli obblighi dell'amministratore sia degli obblighi di socio; b) l'eccezione di prescrizione era infondata poiché l'esclusione del socio dalla società costituirebbe una facoltà legata ad un potere di adottare o meno un provvedimento disciplinare a fronte di condotte che possano causare conseguenze pregiudizievoli per la società, e dunque al fine di preservare un equilibrato e stabile svolgimento dell'attività sociale; non, quindi, l'esercizio del diritto – sottoposto a prescrizione ex art. 2949 c.c. - di chiedere una risoluzione parziale del contratto sociale, al quale contratto non sono applicabili i rimedi generali in tema di inadempimento dei contratti essendo il contratto di società caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo; c) comunque - ove si trattasse di un diritto soggetto a prescrizione - questa sarebbe stata più volte interrotta, vuoi con l'esperimento dell'azione cautelare nel 2008, vuoi con l'introduzione, nel 2010, del giudizio di responsabilità, vuoi nel 2013 con l'instaurazione del giudizio arbitrale.

4.- La Corte d'appello ha ritenuto fondati i motivi di appello proposti dal [redacted], osservando che: a) ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge e non sono soggetti a prescrizione soltanto i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge; b) la normativa dettata per le società semplici in punto di esclusione del socio per gravi inadempienze alla legge o al contratto sociale, atteneva senz'altro a diritti disponibili; c) l'esclusione del socio

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

inadempiente evoca la risoluzione parziale del contratto di società con riguardo alla posizione del singolo socio ed ha lo scopo di sostituire - con il rimedio di cui agli articoli 2286 e 2287 c.c.- la risoluzione per inadempimento prevista dagli articoli 1453 e segg. c.c., inapplicabili ai contratti di società per essere questi ultimi caratterizzati, non dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, ma dalla comunione di scopo, ovvero l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividere gli utili; d) se la disciplina sull'esclusione del socio nelle società di persone si muove in un'ottica sostitutiva rispetto alla normativa ordinaria in punto risoluzione dei contratti, cionondimeno la prima mutuerebbe senz'altro da quest'ultima le linee guida; e) pertanto la misura di esclusione deliberata dalla maggioranza dei soci -non diversamente dall'ipotesi in cui i soci siano soltanto due e l'esclusione del socio inadempiente non possa che essere pronunciato dal Tribunale, non può sfuggire alla generale regola della prescrizione dei diritti, come avviene per il diritto alla risoluzione del contratto; f) veniva in rilievo la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2949 comma 1 c.c., trattandosi di diritti che derivano dai rapporti sociali, cioè della relazioni che si istituiscono tra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta col contratto di società, che vanno esercitati entro i limiti temporali stabiliti dall'ordinamento; g) gli invocati atti interruttivi - ovvero il contenzioso cautelare e poi di merito promosso dai soci [redacted] e quello risarcitorio promosso dalla società - non coinvolgevano in alcun modo né presupponevano l'esercizio del diritto di esclusione del socio inadempiente; h) si trattava di fatti compiuti in anni lontani e, comunque, fino alla cessazione della carica gestoria avvenuta il 5 giugno 2008; i) era irrilevante ai fini della interruzione della prescrizione che i fatti contestati fossero identici a quelli contestati in sede di esercizio dell'azione di responsabilità del socio amministratore, giacché - quandanche le violazioni

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

commesse in qualità di amministratore, possano, di per sé, integrare anche fatti di grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale - l'avvio di un procedimento in tema di revoca dell'amministratore o di un'azione di responsabilità contro il medesimo, non è equiparabile all'esercizio del distinto diritto di escludere il socio dalla società, e l'effetto interruttivo consegue ad un atto con il quale si eserciti lo specifico diritto in contesa e non un diverso diritto; l) stante il fatto che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal verificarsi delle gravi condotte cessate nel 2008 per effetto della revoca delle funzioni gestorie, il termine di prescrizione quinquennale del diritto di esclusione del socio era pacificamente decorso, onde la delibera andava annullata in riforma della sentenza appellata.

5. — Avverso detta sentenza [redacted] s.n.c. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo di cassazione. Ha resistito [redacted] Entrambe le parti hanno depositato memorie.

6.- Il Procuratore Generale – aderendo all'orientamento del Tribunale di Trento, ha chiesto l'accoglimento del ricorso osservando che l'esclusione del socio, allorquando la società ravvisi gravi inadempienze delle obbligazioni di legge o del contratto, ovvero qualora abbia notizia dell'interdizione, inabilitazione, condanna o impossibilità di svolgere l'opera da parte del socio, costituisce espressione di un generico principio di salvaguardia della società, esterno al contratto sociale da ricondursi al potere di tutela in capo alla società stessa secondo il binomio potere/dovere. Con la conseguenza che la società non può essere deprivata di un potere volto alla propria conservazione per il solo fatto di non avere tempestivamente esercitato tale potere di natura meramente discrezionale in un tempo determinato. All'obiezione per cui il socio, in assenza di termini prescrizionali, si troverebbe esposto a tempo indeterminato alla possibilità di essere escluso dalla compagine

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

sociale anche per fatti risalenti e non più attuali, si potrebbe agevolmente rispondere sottolineando come il socio ha sempre la possibilità di difendersi nel merito delle ragioni di esclusione, mentre sembra inopportuno che le ragioni di esclusione effettive che minano la compagine sociale siano paralizzate sulla base del solo fatto di non essere state esercitate entro un certo periodo di tempo. Richiama l'unico precedente di questa Corte risalente al 1976 (Cass. n. 354/1976) in tema di esclusione del socio interdetto, esercitato nel 1965, laddove l'interdizione era stata pronunciata nel 1953.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l'unico motivo la società ricorrente denuncia, ex art. 360, I comma, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2286 e 2287 c.c. In primo luogo, aderendo all'orientamento fatto proprio dal giudice di prime cure, sostiene la ricorrente che per la peculiarità del contratto di società, quale contratto plurilaterale caratterizzato non già dalla natura sinallagmatica delle reciproche prestazioni, bensì dallo scopo comune ai singoli soci, che giustifica la previsione di norme di carattere speciale che regolano la costituzione, la vita e lo scioglimento della società stessa, nonché i rapporti tra i soci e tra i soci ed i terzi, non si possono a questo applicare *tout court* le norme generali dettate in materia contrattuale, ma mutuare, in sede ermeneutica, alcuni concetti generali (ad esempio, il parametro della gravità cui si riferisce l'art. 2286 c.c., che dev'essere inteso nella medesima prospettiva che emerge dall'art. 1455 c.c. ovvero commisurato all'interesse della società, come statuito da Cass. n.17759/2016, citata dal giudice di secondo grado). L'azione di risoluzione contrattuale, quindi, quale rimedio a tutela dell'equilibrio sinallagmatico del contratto (in questo senso, tra le tante Cass. 20067/2008), nulla avrebbe a che spartire con l'istituto dell'esclusione del socio, laddove nella società, come detto, manca del tutto un rapporto di corrispettività delle

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

prestazioni tra le parti.

In secondo luogo sostiene che la Corte di Appello di Trento non avrebbe considerato il fatto che l'art. 2286 c.c. individua ipotesi di esclusione volontaria diverse dall'inadempimento o dalla mancata collaborazione del socio escluso e che non possono essere considerate come azioni consapevoli di turbativa, di intralcio all'attività sociale o di inadempimento del contratto, come, ad esempio, l'interdizione o l'inabilitazione del socio, l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici dovuta ad una condanna, o ancora l'inidoneità da parte del socio a svolgere l'opera conferita: circostanze che nulla hanno a che fare con l'inadempimento contrattuale, al ricorrere delle quali, tuttavia, i soci possono parimenti decidere motivatamente di escludere il socio dalla società ex artt. 2286 e 2287 c.c.. Non vi sarebbe, perciò, ragione di ritenere che tale potere discrezionale debba essere sottoposto ad un termine a pena di estinzione, né si potrebbe fondatamente sostenere che tale termine debba ravvisarsi solo in caso di esclusione per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale.

Infine non potrebbe essere ignorata la diversità ontologica dei rimedi previsti dal legislatore ai fini dello scioglimento del rapporto a seconda che si verta in materia contrattuale ovvero in materia societaria: nel primo caso detto rimedio è costituito dalla domanda giudiziale, unico strumento azionabile per evitare la prescrizione del diritto alla pronuncia di risoluzione del contratto; nel secondo caso il rimedio è costituito da un atto stragiudiziale, qual è la delibera a maggioranza dei soci da comunicare al socio escluso, con riferimento alla quale il controllo giurisdizionale è solo eventuale e lasciato all'iniziativa di quest'ultimo, che deve proporre opposizione entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 2287 c.c. La diversità dei rimedi apprestati dal legislatore, in presenza di grave inadempimento, a seconda che si verta in materia contrattuale

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

ovvero in materia societaria, sarebbe indice della diversa natura della situazione soggettiva ad essi sottostante: da un lato, un diritto potestativo soggetto a termine di prescrizione, suscettibile di interruzione unicamente con la proposizione della relativa domanda giudiziale; dall'altro, un potere di autotutela non suscettibile di estinguersi per inattività per un dato tempo, da esercitare mediante comunicazione della relativa delibera motivata, adottata a maggioranza dei soci. In tale secondo caso il lasso di tempo trascorso tra i fatti costituenti grave inadempienza degli obblighi sociali e la delibera di esclusione del socio al quale tali fatti vengono ascritti, potrebbe rilevare solo ai fini della valutazione circa la attualità e la gravità di tali inadempienze (e, dunque, circa la sussistenza dei presupposti necessari per la delibera di esclusione previsti dall'art. 2286 c.c.) da parte del giudice eventualmente investito della questione dal socio escluso in sede di opposizione ex art. 2287 II comma, c.c.

2.- L'esame della questione, merita di essere preceduta da alcune brevi considerazioni di carattere sistematico circa la natura del contratto di società e quella dell'istituto dell'esclusione del socio.

2.1- E' noto che le società sono, in base all'art. 2247, degli enti associativi a base contrattuale, in quanto nascono dall'accordo di due o più parti per costituire e regolare fra loro un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale, che possono essere inquadrate nella categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo. Questi contratti si caratterizzano e si differenziano rispetto ai contratti di scambio, in quanto, nei contratti associativi l'avvenimento che soddisfa l'interesse di tutti i contraenti è unico, cioè l'esercizio in comune dell'attività economica che forma oggetto del contratto, mentre, nei contratti di scambio l'avvenimento che soddisfa l'interesse di una delle parti è diverso all'avvenimento che soddisfa l'interesse dell'altra parte.

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

Da ciò derivano alcuni caratteri strutturali dei contratti associativi e del contratto di società, che non è privo di corrispettività, anche se questa si atteggia in modo peculiare: invero nei contratti associativi, le prestazioni di ciascuna parte (i conferimenti) possono anche essere di diversa natura e di diverso ammontare e non devono rispondere a un rapporto di corrispettività con un'altra controprestazione, poiché tutte le prestazioni hanno uno scopo comune, l'esercizio dell'attività, e tutte trovano il loro corrispettivo nella partecipazione ai risultati dell'attività comune.

2.2- Se ciò che accomuna i differenti tipi di società è l'elemento negoziale, il fatto, cioè, di nascere da un contratto, diversa è la forma dell'organizzazione giuridica che con detto contratto può essere data all'esercizio in comune di una futura attività economica. Da un atto di autonomia privata che dà vita ad una società (società – contratto) nasce un'organizzazione di persone e di mezzi (società – organizzazione) destinata a dare attuazione al contratto di società attraverso la produzione di una serie indefinita di nuovi atti giuridici in cui si concretizza l'esercizio della comune attività. Donde la tradizionale distinzione tra teoria istituzionalistica della società – prevalente nel secolo scorso - e quella contrattualistica, frutto della revisione dell'istituto in un contesto culturale ben diverso da quello del 1942, che valorizza la *funzione* del contratto, più che l'organizzazione cui esso dà vita.

Con la stipula del contratto di società, dunque, le parti contraenti diventano membri di una struttura organizzativa ed acquistano la qualità di soci, titolari di una serie di situazioni soggettive attive e passive di diversa natura, distinguibili in due categorie: situazioni di natura amministrativa, aventi ad oggetto la partecipazione individuale all'attività comune (diritto di voto, potere di amministrazione e di controllo); situazioni di natura patrimoniale, aventi ad oggetto la partecipazione individuale ai risultati dell'attività comune durante la vita della società ed anche al

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

momento dello scioglimento della stessa (diritto agli utili e alla quota di liquidazione, partecipazione alle perdite).

2.3- I diritti di cui ciascun socio gode, detti diritti sociali, vanno, perciò, inseriti e valutati nell'ambito dell'organizzazione specifica creata con il contratto di società, e nel contesto della disciplina che il legislatore riserva al tipo di organizzazione prescelta, che giustifica la subordinazione degli interessi individuali al comune interesse di gruppo e prevede i casi in cui l'ordinamento rimette alla maggioranza dei soci la definizione delle scelte relative all'attuazione del contratto sociale.

Ma detta subordinazione del singolo alle decisioni del gruppo non è senza limiti, in quanto l'organizzazione societaria è pur sempre un'organizzazione strumentale per la migliore attuazione del contratto di società, in cui si fissano le basi della partecipazione di ciascun socio all'attività comune ed ai risultati della stessa. Ne consegue che il sacrificio delle posizioni individuali deve sempre trovare fondamento e giustificazione nell'esigenza di una migliore realizzazione del risultato finale di comune interesse.

2.4 - Ciò premesso, può osservarsi (in continuità con la recente Cass. n. 20732/2024), quanto all'aspetto che qui interessa, ovvero quello delle conseguenze di un comportamento del socio in contrasto con la finalità del contratto, che certamente l'eccezione d'inadempimento è un mezzo di autotutela delle parti volto a mantenere l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni nella fase di esecuzione di contratti a prestazioni corrispettive che non può essere utilizzata nel diverso ambito dei contratti societari, per essere questi connotati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci bensì da una comunione di scopo, al cospetto della creazione di una nuova e più ampia soggettività quale è quella dell'ente società, (cfr. anche Cass.n. 12487/1995; Cass. n. 26222/2014; Cass. 2 agosto 2023, n. 23606; e di recente Cass. n. 17759/2016 che in motivazione ribadisce «*Occorre in proposito*

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

anzitutto rammentare che nelle società di persone le norme sull'esclusione del socio "per gravi inadempienze", di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 c.c. e ss., inapplicabile al contratto di società per essere quest'ultimo caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo»). Ma da ciò consegue che la gestione degli inadempimenti trova il suo ordinario componimento - in alternativa al diritto della società o del socio di pretendere l'adempimento - con lo scioglimento non già dell'intero vincolo sociale, bensì di quello relativo al socio coinvolto mediante l'esclusione o il recesso di quest'ultimo, in presenza delle condizioni previste dalla legge o dallo statuto; fermo, peraltro, il fatto che l'istituto dell'esclusione è previsto solo per le società personali, le s.r.l. e le cooperative, ma non per le s.p.a., ove, comunque, è possibile il raggiungimento indiretto di tale risultato, mediante le azioni riscattabili, con cui si raggiunge il medesimo fine dell'uscita forzosa del socio dalla società, secondo una *ratio* peraltro analoga alle fattispecie tipiche di esclusione: il perseguimento, per tale mezzo, della tutela della società, dei suoi interessi e dell'attività imprenditoriale svolta.

2.5 – Anche nel contratto di società, quindi, come in ogni contratto, rileva l'inadempimento agli obblighi contrattuali - che si declinano in modo specifico nei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario - quale condotta che mina l'*affectio societatis,* e che può essere frutto di atti posti in essere dal singolo *uti socius* o nell'esercizio di funzioni gestorie o di controllo (le quali, invero, mentre nelle società di capitali sono distinte, nelle società di persone -con la sola esclusione della s.a.s. per la caratteristica tipologica inerente all'esistenza di due categorie distinte di soci - appartengono a tutti i soci). Ma ciò che caratterizza in modo peculiare il contratto di

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

società è il rimedio apprestato dall'ordinamento, ovvero la reazione che i soci possono avere all'inadempimento di uno di essi agli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto, reazione che è disciplinata in modo specifico dal legislatore in considerazione della natura e dello scopo del contratto stesso, giacché sussiste un interesse «della società» che travalica quello individuale dei singoli soci, e che è legato alla realizzazione dello scopo comune del conseguimento dell'oggetto sociale. Detto scopo comune fa sì che quei comportamenti rilevino, non in funzione della risoluzione del contratto, come avviene nei contratti di scambio, bensì come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente; mentre lo scioglimento della società – lo scioglimento, cioè, totale del vincolo negoziale - ai sensi dell'art. 2272, n. 2, cod. dv. si verifica solo laddove il dissidio interno sia tale da rendere «impossibile» il conseguimento dell'oggetto sociale. Tanto che nelle società di persone con due soli soci, nel caso di dissidio tra i due, mancando la possibilità di raggiungere il *quorum* richiesto dalla legge per procedere all'esclusione, la volontà di escludere il socio è sottratta alla società (che la esprime attraverso la volontà maggioritaria dei soci) ed è rimessa al giudice, per iniziativa di uno dei due soci in conflitto (art. 2287 comma 3 c.c.), il quale giudice è chiamato alla decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell'uno quale soluzione prevalente rispetto a quella dello scioglimento della società, considerato che l'eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega il suo effetto dal passaggio in giudicato e, da tale momento, il socio superstite ha sei mesi per ricostruire la pluralità dei soci ed evitare lo scioglimento (Cass. n.134/1987; Cass. n. 64110/1996).

2.6 - Dalla cornice sistematica dell'istituto così ricostruita discende, che la delibera di esclusione del socio (laddove i soci siano più di due) rientra a tutti gli effetti nell'attività sociale,

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

espressamente disciplinata dall'art. 2287 c.c., che regola, appunto, il procedimento «endosocietario», con il quale la maggioranza dei soci può esercitare il diritto di escludere uno o più di essi, salvo il controllo del giudice cui la decisione può essere sottoposta dal socio o dai soci esclusi, che è controllo – appunto - come ogni controllo giudiziale, sull'esercizio di un diritto.

Il potere della maggioranza, dunque, altro non è che il frutto dell'esercizio di un diritto, che la legge disciplina in modo funzionale alle caratteristiche proprie del contratto societario, e che consiste appunto nel diritto (fonte del potere) di porre fine al rapporto tra il socio e la società.

2.7 – Detto diritto sorge da ragioni di natura contrattuale (legate come detto alla salvaguardia dell'*affectio societatis)* ma anche di natura organizzativa; tanto che il codice civile contempla due tipi di esclusione del socio dalla società di persone: a) l'esclusione facoltativa, disciplinata all'articolo 2286 c.c.; b) l'esclusone di diritto, di cui all'articolo 2288 c.c.: nel primo caso la decisione di estromettere il socio dalla società è rimessa alla decisione (discrezionale) degli altri soci, nel secondo alla legge.

Tra le prime (cause di esclusione facoltativa) sono comprese (i) le gravi inadempienze di obblighi di legge o di obblighi derivanti dal contratto sociale (l'inadempimento all'obbligazione di eseguire il conferimento dedotto nel contratto imputabile al socio, l'inosservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2301 c.c., l'intromissione nelle operazioni gestionali della società facenti capo agli amministratori senza esserne autorizzato; comportamenti del socio sistematicamente volti ad impedire il conseguimento dell'oggetto sociale); (ii) l'impossibilità non imputabile al socio di eseguire il conferimento (che può essere, invero, una prestazione d'opera o il godimento di una cosa, che non possa più avere luogo); (iii) il mutamento dello *status* personale del socio, per interdizione o inabilitazione, o per sua condanna ad una pena che

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, la cui ragione si rinviene nella mancanza di affidabilità del socio interdetto o inabilitato o condannato penalmente, da parte degli altri soci, e nella diminuzione di credito in capo alla società che deriva dalla presenza di un soggetto incapace o penalmente coinvolto.

Tra le seconde (cause di esclusione di diritto), l'art. 2288 c.c. contempla determinati eventi al verificarsi dei quali il socio escluso non può fare opposizione, onde lo scioglimento del rapporto sociale avviene *ex lege*, eventi che consistono in un mutamento in senso negativo della personale situazione economica del socio, così grave da poter trascinare con sé l'intera società, ovvero la dichiarazione di fallimento del socio e la richiesta di liquidazione della quota del socio operata da un suo creditore particolare.

2.8 – Da quanto precede si evince che l'esclusione del socio è un istituto, volto a salvaguardare la funzione del contratto sociale, a fronte di vicende che impattano tutte – per ragioni ed in modi diversi – sulla stabilità del contratto sociale, caratterizzato da uno scopo – l'esercizio in comune di un'attività di impresa al fine di suddividere gli utili - che, proprio per tale oggetto, è destinato anche ad interagire all'esterno con interessi di terzi. Ad esso è sotteso – nei casi di esclusione facoltativa - un diritto discrezionale di attivare detto istituto da parte della maggioranza dei soci; in altri casi, invece, a prescindere dalla volontà dei soci, lo scioglimento del rapporto sociale limitato al socio escludendo, si determina *ex lege*.

3. – Ciò detto e venendo alla questione odierna posta dalla società ricorrente, il Collegio reputa non condivisibile la prospettazione dell'esclusione come oggetto dell'esercizio, sul socio da escludere, di un potere sanzionatorio, come tale imprescrittibile, espressione – si dice - di una «*supremazia della società sui propri associati*»: concetto che non solo appare stridere con la natura del

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

contratto (anche di società), come libero «incontro» della volontà delle parti, ma soprattutto appare un'inesatta lettura ed interpretazione degli effetti che derivano dal contratto sociale, che non evocano affatto una supremazia della società sui soci - men che meno in ipotesi di società senza personalità giuridica - bensì, semmai, una «supremazia» (*rectius* prevalenza) dell'interesse della società rispetto a quello individuale dei singoli soci.

Nessun aspetto della disciplina richiamata alla luce del «sistema società» induce, dunque, a ricorrere ad una categoria quale quella invocata - un «potere», di natura sanzionatoria, che evoca, appunto, quella sovraordinazione della società ai suoi soci ben difficilmente argomentabile in generale e tanto più rispetto una s.n.c.- piuttosto che a quella del «diritto», per inquadrare la possibilità della maggioranza dei soci (tramite una decisione che non necessariamente va assunta secondo i crismi dell'assemblea deliberante) di escludere il socio che abbia compiuto gravi inadempimenti agli obblighi sociali o si trovi in una delle altre situazioni in cui il legislatore ha attribuito alla maggioranza la predetta possibilità; fermo, sempre, il controllo del giudice sulla effettiva sussistenza dei presupposti per l'esercizio di detto diritto della maggioranza nei confronti di una posizione di minoranza.

3.1 – Pertanto il ragionamento lineare della Corte d'Appello di Trento che – attraverso i principi generali in tema di diritti soggetti a prescrizione in quanto disponibili - conclude per l'applicazione della norma specifica dell'art. 2949 c.c., dunque, per il decorso, nella specie, del termine quinquennale di prescrizione, annullando la delibera assunta a grande distanza dai fatti dedotti quali giusta causa di esclusione del socio [redacted], risulta immune da censure.

Del resto appare del tutto ragionevole e conforme alla *ratio* cui risponde l'istituto della prescrizione, che un socio non sia esposto *ad libitum* alla possibilità che la maggioranza dei soci decida la sua esclusone per fatti anche assai risalenti (che, evidentemente, non

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

hanno compromesso fino ad oggi, una volta revocati i poteri gestori al [redacted] la fisiologica prosecuzione dell'attività della società), tanto più che nulla avrebbe impedito ai soci di deliberare già all'epoca l'esclusione, decisa solo dopo oltre dieci anni dai fatti.

3.2- Né – vale aggiungere - il risalente precedente citato dal Procuratore Generale e dalla ricorrente induce ad una diversa conclusione; invero, secondo quanto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 345/1976, la facoltà di esclusione del socio interdetto «*sussiste fintantoché perduri lo stato di interdizione, e, quindi, a prescindere dal tempo trascorso dalla pronuncia dell'interdizione medesima*», arresto, questo, che non implica affatto l'imprescrittibilità del diritto di esclusione (gicchè di «*diritto di escludere*» parla anche la massima riportata) bensì che, permanendo lo *status* che giustifica la decisione, il termine di prescrizione non decorre.

3.3- Va perciò affermato il seguente principio di diritto: «*il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c.* »

4.- In conclusione il ricorso va respinto. Stante la singolarità della questione trattata in relazione alla quale non si registrano precedenti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; dichiara interamente compensate tra le parti delle spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02

Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sez. Civile del 17.4.2025.

Il Presidente

MAURO DI MARZIO

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 707655bda8ec6d02